



Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177, 181 capoverso 1^{bis} e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale;
visto l'articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizootie,

Art. 1 cpv. 1 lett. d e d^{bis}

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

- d. sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr);
- d^{bis}. sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f^{bis} LAgr);

Art. 5 lett. h

- 1 RS 919.117.71
- 2 RS 910.1
- 3 RS 431.01
- 4 RS 916.40

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

- h. Ufficio federale del servizio civile.

Titolo dopo l'art. 13

Sezione 5:

Sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive

Art. 14 Dati

¹ Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

- a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e le persone che cedono e ritirano tali prodotti;
- b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono o riprendono concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell'articolo 24b capoverso 1 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001⁵ sui concimi o foraggi concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁶ sugli alimenti per animali, o che sono incaricate dello spandimento di tali prodotti;
- c. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull'azienda o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un'altra persona, sull'utilizzatore;
- d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
- e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c alla fine dell'anno civile, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.
- f. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull'utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all'articolo 82c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁷ sui pagamenti diretti (OPD).

² Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell'allegato 3a.

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati

¹ L'UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l'UFAG.

⁵ RS 916.171

⁶ RS 916.307

⁷ RS 910.13

² Le imprese e le persone di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:

- a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a un'impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili prodotti da un'impresa o da un gestore;
- b. i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura o ripresa in riferimento al prodotto.

³ Le imprese e le persone che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.

⁴ I gestori e gli utilizzatori di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera e.

⁵ Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI GSN;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per la trasmissione di dati al SI GSN; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

⁶ L'UFAG definisce l'interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI GSN.

⁷ Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e delle persone di cui ai capoversi 2–4.

⁸ La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

⁹ L'autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere c, d ed e relativi a un anno civile entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere c e f possono essere acquisiti da AGIS.

Titolo dopo l'art. 16

Sezione 5a:

Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

Art. 16a Dati

¹ Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

- a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁸ sui prodotti fitosanitari (OPF);
- b. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull'azienda o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un'altra persona, sull'utilizzatore;
- c. i dati sulle imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;
- d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 OPF;
- e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1^{bis} OPF, segnatamente nell'ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione).

² Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell'allegato 3b.

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati

¹ L'UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l'UFAG.

² Le imprese e le persone di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:

- a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un'impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore;
- b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera d.

³ Le imprese e le persone che incaricano un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull'utilizzatore incaricato.

⁴ Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera e.

⁵ Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI IPF;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per la trasmissione di dati al SI IPF; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

⁶ L'UFAG definisce l'interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI IPF.

⁷ Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.

⁸ La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere acquisiti da AGIS.

Art. 26 cpv. 2

² Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, l'Ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni e l'Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all'UFAG e all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d'informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all'articolo 114 OPD⁹.

Art. 27 cpv. 2 e 9 frase introduttiva

² A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'articolo 185 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni.

⁹ Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b secondo le versioni qui annesse.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

⁹ **RS 910.13**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

Rimando parentetico

(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 cpv. 1 lett. c, 16a cpv. 1 lett. b e 27 cpv. 5)

Allegato 3a
(art. 14 cpv. 2)

Dati sul SI GSN

1 Numeri d'identificazione delle imprese

1.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI) che cede, fornisce, riprende o ritira sostanze nutritive (unità legale)

1.2 Numero RIS dell'unità locale (ubicazione)

2 Indirizzo dell'unità legale e locale

2.1 Nome dell'impresa

2.2 Recapito per la spedizione

2.3 Via

2.4 NPA

2.5 Luogo

2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto

3.1 Numero di telefono

3.2 Indirizzo e-mail

4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive

4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio

4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base

4.3 Materiali apportati di origine agricola

4.4 Materiali apportati di origine non agricola

5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro e sull'utilizzo di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte

5.1 Fornitore e utilizzatore

5.2 Denominazione del prodotto

5.3 Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro e dell'utilizzo

5.4 Quantità ceduta, fornita, ripresa o ritirata

5.5 Dati sui quantitativi di sostanze nutritive

5.6 Scorte alla fine dell'anno civile

Allegato 3b
(art. 16a cpv. 2)

Dati sul SI IPF

1 Numeri d'identificazione

1.1 Numeri d'identificazione delle imprese

1.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI) che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)

1.1.2. Numero RIS dell'unità locale (ubicazione)

1.2 Numero d'identificazione dell'utilizzatore

1.2.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI), a condizione che l'utilizzatore disponga di un IDI

1.2.2 Numero personale dell'utilizzatore

2 Indirizzo

2.1 Indirizzo dell'unità legale e locale

2.1.1 Nome dell'impresa

2.1.2 Recapito per la spedizione

2.1.3 Via

2.1.4 NPA

2.1.5 Luogo

2.1.6 Lingua per la corrispondenza

2.2 Indirizzo dell'utilizzatore (indirizzo professionale)

2.2.1 Cognome dell'utilizzatore

2.2.2 Nome dell'utilizzatore

2.2.3 Via

2.2.4 NPA

2.2.5 Luogo

2.2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto dell'impresa e dell'utilizzatore

3.1 Numero di telefono

3.2 Indirizzo e-mail

4 Dati sull'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari

4.1 Denominazione del prodotto fitosanitario

4.2 Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)

4.3 Data dell'immissione sul mercato

4.4 Quantitativo immesso sul mercato

4.5 Utilizzatore (impresa o persona)

5 Dati sull'utilizzo di prodotti fitosanitari

5.1 Denominazione del prodotto fitosanitario

5.2 Data dell'utilizzo

5.3 Quantitativo utilizzato

5.4 Superficie trattata

5.5 Pianta utile o oggetto trattato

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue.

1. Ordinanza del 12 maggio 2010¹⁰ sui prodotti fitosanitari

Ingresso

vista la legge del 15 dicembre 2000¹¹ sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 148*a* capoverso 3, 158 capoverso 2, 159*a*, 160 capoversi 3–5, 161, 164, 164*b* capoverso 2, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹² sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003¹³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 29, 29*d* capoverso 4 e 30*b* capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 1983¹⁴ sull'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 62 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L'immissione sul mercato deve essere comunicata in virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁶ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

^{1bis} Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari comunicano i dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario con la relativa denominazione, la data, la quantità utilizzata, la superficie trattata e la pianta utile ai sensi dell'OSIAgr.

- 10 RS 916.161
- 11 RS 813.1
- 12 RS 910.1
- 13 RS 814.91
- 14 RS 814.01
- 15 RS 946.51
- 16 RS 919.117.71

2. Ordinanza del 10 gennaio 2001¹⁷ sui concimi

Ingresso

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹⁸ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹⁹ sulla protezione dell'ambiente (LPAm);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003²⁰ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° giugno 1966²¹ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991²² sulla protezione delle acque (LPac);
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995²³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

Art. 24b Obbligo di comunicare per le forniture di concimi

¹ Chi cede o fornisce concimi contenenti azoto e fosforo a imprese, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁴ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

² Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui pagamenti diretti.

³ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono comunicare nel sistema d'informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili.

17 RS 916.171

18 RS 910.1

19 RS 814.01

20 RS 814.91

21 RS 916.40

22 RS 814.20

23 RS 946.51

24 RS 919.117.71

25 RS 910.13

3. Ordinanza del 26 ottobre 2011²⁶ sugli alimenti per animali

Ingresso

visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998²⁷ sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983²⁸ sulla protezione dell'ambiente (LPAm);

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003²⁹ sull'ingegneria genetica (LIG);

visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991³⁰ sulla protezione delle acque (LPAc);

in esecuzione della legge del 6 ottobre 1995³¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

Art. 47a Obbligo di comunicare per le forniture di foraggio concentrato

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell'articolo 29 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³² sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone nonché la ripresa di foraggio concentrato da gestori con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³³ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

² I gestori e le altre persone che forniscono foraggio concentrato, comunicano la fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.

³ Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁴ sui pagamenti diretti.

26 **RS 916.307**

27 **RS 910.1**

28 **RS 814.01**

29 **RS 814.91**

30 **RS 814.20**

31 **RS 946.51**

32 **RS 910.91**

33 **RS 919.117.71**

34 **RS 910.13**